

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 361

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE


Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari

(Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 novembre 2016)



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*



22 del 2016
Oe f. f. g. v.

AOCGAB Ministro
Prot. Uscita del 17/11/2016
Numero: **0011670**
Classifica:



Oggetto: Trasmissione dello schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

A seguito degli approfondimenti effettuati e d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, si trasmette, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, lo schema di decreto interministeriale in oggetto, corredato dalla relazione di accompagnamento, nonché dalla ulteriore documentazione richiamata dal citato articolo 4.

Maurizio Martina

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
Roma

RELAZIONE

Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

1. Premessa

Il regolamento (UE) 1169/2011 ha operato un complesso riassetto della normativa in materia di etichettatura prevedendo, tra l'altro, le modalità di indicazione obbligatoria e volontaria dell'origine in etichetta.

L'articolo 26, par. 5, del regolamento in argomento prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio delle relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per una serie di alimenti, tra cui il latte.

Ad esito delle relazioni di cui all'art. 26, par. 5 del regolamento (UE) 1169/2011, la Commissione europea non ha ancora previsto l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per il latte e per il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. Tuttavia la Commissione è stata invitata – con la risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 - a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori.

In Italia è forte l'esigenza di conoscere l'origine dei prodotti alimentari ed infatti già la legge 4/2011 aveva previsto le modalità di indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta. Come si dirà più estesamente nel prosieguo, l'interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine, in particolare del latte e dei prodotti da esso derivati, è stato confermato dalla consultazione pubblica, svolta ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ed avvalorato dai risultati dell'indagine demoscopica svolta da ISMEA.

Al fine quindi di tener conto delle richieste dei consumatori italiani e fornire loro un quadro informativo più completo sugli alimenti si è ritenuto di introdurre – nelle more dell'emanazione di atti comunitari - una disciplina sperimentale dell'etichettatura del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Il presente decreto reca, pertanto, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari; esso ha valenza solo sul territorio nazionale e un'applicazione sperimentale prevista fino al 31 marzo 2019.

2. Iter procedurale

Lo schema di decreto è stato formalmente notificato ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 in data 13 luglio u.s. e, successivamente, presentato al Comitato fitosanitario della Commissione europea (Direzione Generale AGR) dove è stato illustrato nell'ambito della voce "Varie" dell'ordine del giorno.

Il decreto è stato accompagnato da una relazione illustrativa articolata su due temi: 1) Elementi a supporto del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alle informazioni sul Paese di origine del latte e del latte usato come ingredienti dei prodotti alimentari; 2) Elementi che comprovano il nesso tra l'origine e la qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

In esito a colloqui bilaterali, il decreto è stato poi nuovamente esaminato dallo *STANDING COMMITTEE ON PLANTS, ANIMALS, FOOD AND FEED* della Commissione Europea del 14 settembre u.s., operativo all'interno della Direzione Generale SANTE dell'Unione europea.

I termini del procedimento di esame dello schema di decreto da parte dei servizi della Commissione europea (previsti in 90 giorni dalla data di notifica) sono scaduti il 13 ottobre c.m., senza che siano pervenute osservazioni contrarie o correttive da parte della Commissione.

3. Analisi dell'articolato

L'**articolo 1**, al **comma 1**, riporta il campo di applicazione del decreto che ha, come detto, ad oggetto il latte, intendendo per questo sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale, e i prodotti lattiero-caseari, preimballati secondo la definizione di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il **comma 2** dell'articolo prevede invece esenzione dall'obbligo per i prodotti di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II di cui al regolamento (UE) 1151/2012 e per il latte fresco, già disciplinato con normativa nazionale. Il **comma 3** prevede che resti fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della normativa comunitaria.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, fornisce le modalità di indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari disponendo l'obbligo di indicare il paese di mungitura e il paese di condizionamento o di trasformazione mentre al **comma 2** prevede che nel caso in cui il latte sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese l'obbligo di cui al comma 1 possa essere assolto con la dicitura: "origine del latte".

L'**articolo 3** reca le modalità di indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti alimentari indicati nell'allegato 1 al decreto stesso, qualora il latte sia stato munto, condizionato o trasformato in più Paesi comunitari (comma 1) o situati al di fuori dell'Unione Europea (comma 2). In questo caso possono essere utilizzate le dizioni "latte di Paesi UE" (o "latte di Paesi non UE) per l'operazione di mungitura, "latte condizionato o

trasformato in Paesi UE” (“latte condizionato o trasformato in Paesi non UE”) per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

L’**articolo 4** reca le disposizioni per fornire una migliore informazione al consumatore, prevedendo al **comma 1** che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa definire apposite campagne informative sui sistemi di etichettatura. Il **comma 2** fornisce, invece, indicazioni circa le modalità di apposizione in etichetta delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto.

L’**articolo 5** reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto e rimanda alle previsioni di cui all’art. 4, comma 10 della legge 3 febbraio 2011 n. 4.

L’**articolo 6** reca la clausola di mutuo riconoscimento in base alla quale le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all’allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.

L’**articolo 7** dispone in ordine a norme transitorie e finali. In particolare, il comma 1 prevede l’applicabilità in via sperimentale delle disposizioni del decreto fino alla data del 31 marzo 2019; il comma 2 prevede la predisposizione di un rapporto da inviare alla Commissione europea, alla data del 31 dicembre 2018, sull’applicazione del decreto in argomento da parte dei due ministeri competenti in materia (Mipaaf e Mise); il comma 4 prevede la possibilità che i prodotti di cui all’articolo 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, possano essere commercializzati fino all’esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione.

L’entrata in vigore è prevista dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Schema di Decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro dello sviluppo economico

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione ed in particolare l'articolo 60 del medesimo regolamento;

VISTO in particolare l'articolo 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui il latte e il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

VISTO altresì l'articolo 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

VISTA la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

VISTA la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 205 final, relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;

VISTO il decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, recante disposizioni in materia di rintracciabilità e scadenza del latte fresco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2004, n. 152;

VISTO l'articolo 4, commi 1, 3, 4, 4-bis e 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari";

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

CONSIDERATO che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del richiamato articolo 4, comma 4-*bis*, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, confermati dai risultati dell'indagine demoscopica svolta da ISMEA, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del latte e dei prodotti da esso derivati;

CONSIDERATA la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dell'indagine demoscopica, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti;

CONSIDERATA l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

RITENUTO pertanto di introdurre, anche al fine di garantire una maggiore sicurezza per i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura dei prodotti preimballati contenenti latte;

VISTA la notifica effettuata in data 13 luglio 2016 alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;

CONSIDERATO l'intervenuto decorso del termine di tre mesi dalla notifica effettuata di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione europea;

SENTITE le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e trasformazione agroalimentare;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 ottobre 2016;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

DECRETANO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, preimballati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano.

2. Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonché per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2

(Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari)

1. L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

- a) *"paese di mungitura"*: nome del paese nel quale è stato munto il latte;
- b) *"paese di condizionamento o di trasformazione"*: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: *"origine del latte"*: nome del paese.

Art. 3

(Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1 in più paesi)

1. Qualora le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, avvengano nel territorio di più paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: *"latte di Paesi UE"* per l'operazione di mungitura, *"latte condizionato o trasformato in Paesi UE"* per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

2. Qualora le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, avvengano nel territorio di più paesi situati al di fuori dell'Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: *"latte di Paesi non UE"* per l'operazione di mungitura, *"latte condizionato o trasformato in Paesi non UE"* per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

Art. 4

(Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.

2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun

modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Art. 5

(Sanzioni applicabili)

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 6

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

4. I prodotti di cui all'articolo 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dopo 90 (novanta) giorni dalla data della sua pubblicazione.

Roma,

Il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali

Il Ministro dello sviluppo economico

Latte* e prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, comma 1.
Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao;
Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;
Formaggi, latticini e cagliate
Latte sterilizzato a lunga conservazione
Latte UHT a lunga conservazione

** Per "latte" si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i produttori lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Intesa ai sensi dell'art. 4, c. 3, l. 428/1990 (e s.m.i.)

Repertorio atti n. **190** /CSR del 20 ottobre 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 20 ottobre 2016:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla *fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*;

VISTO l'art. 26, rubricato *Paese d'origine o luogo di provenienza*, del citato Regolamento ed in particolare, tra gli altri, il paragrafo 5 che prevede per taluni alimenti, tra cui il latte tal quale o come ingrediente di prodotti lattiero-caseari, che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza;

VISTA la Relazione 2015 COM (2015) 205 *final*, della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, relativa all'*indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili*;

VISTA la Relazione 2015 COM (2015) 204 *final*, della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sull'*indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento*;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 -2016/2583(RSP)- nella quale la Commissione europea è stata invitata a disciplinare l'obbligatorietà dell'indicazione del "Paese d'origine o del luogo di provenienza" per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto e ai prodotti lattiero-caseari nonché ai prodotti a base di carne, valutando al contempo la possibilità di estendere tale indicazione ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, con l'elaborazione di proposte legislative in questi settori;

VISTA la notifica del provvedimento alla Commissione europea, effettuata ai sensi dell'art. 45, comma 3, del sopra citato Regolamento (UE) n. 1169/2011 il 13 luglio 2016, ed il decorso del termine di novanta giorni durante il quale non è stato espresso alcun parere negativo da parte dei relativi Servizi;

VISTO lo schema di decreto inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 17 ottobre 2016 con nota n. 10389, con la richiesta di iscrizione urgente all'O.d.G. della seduta ARB/DENZA Conferenza Stato Regioni del 20 ottobre 2016;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la diramazione, effettuata lo stesso 17 ottobre 2016 con nota n. 7563, a tutte le Amministrazioni interessate;

VISTI gli accordi intercorsi tra il Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione concertante ed il Ministero delle politiche agricole, che hanno dato luogo ad una nuova versione del testo inviata in data 20 ottobre 2016 con nota protocollo n.10536, contestualmente diramata con nota n.4619;

VISTO l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 in cui si stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole all'intesa condizionata all'accoglimento di un emendamento all'articolo 1, comma 2, diretto a sostituire le parole "*Per le denominazioni riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*" con le parole "*Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012*" e all'assunzione dell'impegno, da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad estendere con successivo provvedimento anche alle produzioni biologiche di cui al Reg. (CE) 834/2007 l'obbligo dell'indicazione dell'origine;

VISTO l'accoglimento da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle richieste avanzate dai Presidenti Regioni e delle Province autonome,

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente *l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i produttori lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Av. Enrico Costa




*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

IL CAPO DI GABINETTO

Al Cons. Giovanni Orsini
Capo di Gabinetto del Ministro
dello sviluppo economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

**Oggetto: Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
Trasmissione alle Commissioni parlamentari.**

Con riferimento allo schema di decreto interministeriale in oggetto si chiede di voler esprimere l'assenso alla procedura di inoltro alle Commissioni parlamentari dello stesso da parte di questa Amministrazione, al fine di acquisire il prescritto parere ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.


Ferdinando Ferrara



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Capo di Gabinetto

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDCM_GAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0025452 - 14/11/2016 - USCITA
titolario: 26.14.

In riscontro alla nota in data odierna n. 00115089, si esprime l'assenso di questo Ministero all'inoltro alle Commissioni parlamentari, al fine di acquisirne il parere, dello schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari.

Giovanni Orsini

AOOGAB Ministro
Prot. Ingresso del 15/11/2016
Numero: **0011533**
Classifica:



Cons. Fernando FERRARA
Capo di Gabinetto
Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
IL CAPO DIPARTIMENTO

Roma,

Al Gabinetto
- Ufficio legislativo

S E D E

OGGETTO: Decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Con riferimento alle premesse del decreto di cui in oggetto, laddove è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e alla correlata necessità di integrare lo schema di decreto in oggetto con i pareri delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori della produzione e trasformazione agroalimentare o, in loro vece, con altra documentazione idonea a comprovare l'effettivo svolgimento della consultazione, si precisa quanto segue.

L'attività di consultazione sul decreto svolta da questa Amministrazione è stata esclusivamente rivolta alle organizzazioni rappresentative del settore della produzione primaria, avendo opportunamente lasciato la consultazione degli organismi di rappresentanza del settore della trasformazione al Ministero per lo Sviluppo Economico, cofirmatario del decreto.

L'attività di consultazione delle organizzazioni agricole è stata effettuata nei confronti delle Organizzazioni professionali e della rappresentanza unitaria del movimento cooperativo (A.C.I.) in maniera diretta per il tramite della struttura dirigenziale dello scrivente dipartimento, direttamente impegnato nella stesura del decreto. Tale *modus operandi* è usualmente adottato per la necessità di operare in tempi sempre stringenti atteso il continuo lavoro di confronto in essere sui numerosi provvedimenti normativi emanati dalle strutture dipartimentali.

Il confronto con le predette Organizzazioni sono suffragate, peraltro, anche dalle continue richieste di modifiche o miglioramenti del decreto che ancor oggi pervengono dalle stesse.

Il Capo Dipartimento

Luca Bianchi



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DIVISIONE VIII - INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Oggetto: Decreto ministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti.

Con riferimento alla prescrizione dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 4/2011, richiamata nel decreto in oggetto, che prevede che nell'iter di emanazione dei decreti interministeriali vengano sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, questa Direzione generale può confermare che nell'ambito dell'attività istituzionale con particolare riferimento all'emanazione del decreto in oggetto, ha svolto una costante consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei settori della trasformazione agroalimentare, volta ad analizzare e mitigare gli impatti del decreto medesimo sulle imprese.

Da ultimo è prevista per lunedì 21 novembre una riunione per condividere la circolare esplicativa resasi necessaria per dare attuazione agli obblighi previsti nel medesimo decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Stefano Firpo)

AOOGAB Ministro
Prot. Ingresso del 17/11/2016
Numero: **0011667**
Classifica:

